

## ACCORDO INERENTE ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO 2010

Le parti concordano di definire con il presente atto una regolamentazione transitoria, nel rispetto della tutela dei diritti dei lavoratori e delle norme di legge e contrattuali in materia di orario di lavoro, da applicarsi in casi di accertato svolgimento, nel corso dell'anno 2010, di ore eccedenti rispetto all'orario normale di lavoro, allo scopo di stabilirne le modalità di pagamento come lavoro straordinario monetizzato ovvero usufruirne sotto forma di riposi compensativi.

A tale fine

- **considerato** che l'attuale quadro normativo autorizza il ricorso al lavoro straordinario in presenza di esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili;
- **tenuto conto** che il lavoro straordinario è solo ed esclusivamente il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro, pertanto la prestazione lavorativa potrà considerarsi tale solo se il lavoratore ha completato l'orario normale di lavoro (36 ore settimanali);
- **considerato** che il Protocollo di Ateneo per le politiche dell'orario di lavoro del 2.03.2004, come integrato in data 7.12.2004 prevede all'art. 4 che *“il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. Il lavoro straordinario non deve essere utilizzato come strumento ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili. [...] viene fissato un limite di ore annuali di straordinario pro capite pari a **cento ore**. il direttore amministrativo può autorizzare il superamento di tale limite individuale a fronte di comprovati motivi derivanti da specifiche esigenze, legate alla funzionalità dei servizi. Il ricorso al lavoro straordinario non può comunque superare le **duecentocinquanta ore annuali**;*
- **considerato** che il Protocollo di Ateneo per le politiche dell'orario di lavoro del 2.03.2004, come integrato in data 7.12.2004 prevede all'art. 13 che *“le ore di lavoro straordinario, che dovranno comunque essere debitamente autorizzate dal responsabile di struttura e prestate dal lavoratore, sono accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative, tenendo conto delle esigenze organizzative della struttura. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo. Tale limite può essere prorogato al 30 settembre, in presenza di una richiesta del responsabile di struttura, motivata da inderogabili ragioni di servizio e contenente un puntuale calendario sulla fruizione dei riposi stessi. La fruizione dei riposi compensativi deve essere autorizzata dal responsabile di struttura, con le medesime modalità previste per le ferie. Le ore di cui al presente articolo potranno essere retribuite solo nel caso in cui il loro svolgimento sia stato preventivamente autorizzato secondo i termini e le modalità fissate dal Protocollo per il trattamento accessorio. È ammesso il recupero con le modalità di cui al comma 1 dei periodi di permanenza in servizio dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà del personale e che derivino da causa stimata di forza maggiore dell'Amministrazione”.*
- preso atto che in generale la durata media dell'orario di lavoro non potrà, in ogni caso, superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario;
- considerato che il lavoro straordinario dovrà, a pena di sanzione, essere computato a parte e deve essere compensato con le maggiorazioni retributive previste dal vigente CCNL di comparto;
- considerato che le ore eccedenti l'orario individuale di lavoro effettuate per lo svolgimento di attività per le quali è comunque previsto un compenso, non potranno essere imputate a lavoro straordinario;
- tenuto conto che la legge finanziaria 2008 ha fatto espresso divieto alle pubbliche amministrazioni di erogare compensi per lavoro straordinario qualora la prestazione aggiuntiva non sia registrata da sistemi di rilevazione automatica delle presenze (art. 3, comma 83 della L. 27/12/2007), pertanto la rilevazione attraverso l'utilizzo del badge è necessaria per la retribuità del lavoro straordinario;
- preso atto della particolare situazione di urgenza che ha comportato, per alcune strutture o dipendenti lo svolgimento delle ore di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale di lavoro nel corso dell'anno 2010;
- rilevato che le effettive esigenze che hanno reso necessario il ricorso al lavoro straordinario debbono essere oggetto di specifica dichiarazione resa dal responsabile della struttura alla quale il dipendente appartiene;
- considerato che si rende necessario definire le modalità di regolamentazione delle ore di lavoro eccedenti l'orario normale di lavoro svolte dai dipendenti nel corso dell'anno 2010;
- considerato che alla data del 21.12.2010 risultano liquidate ore di lavoro straordinario per circa complessivi euro 29.000,00;
- tenuto conto che la quota del fondo di Amministrazione per lavoro straordinario, ex art. 86 del vigente CCNL, ammonta ad euro 261.844,00 che le parti concordemente decidono di ridurre ad euro 61.844,00 disponendo la destinazione di euro 200.000,00 sul fondo ex art. 87 del CCNL vigente limitatamente all'anno 2010;
- accertato che il decreto legislativo n. 66/2003, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 213 del 9 luglio 2004, prevede che il lavoratore non può svolgere più di 250 ore pro capite di lavoro straordinario nel corso dell'anno;

- considerato che il ricorso al lavoro straordinario deve essere comunque limitato e circoscritto alle ipotesi eccezionali di eventi imprevedibili che abbiano reso necessario la permanenza al lavoro oltre l'orario normale di lavoro
- visto l'art. 27 del CCNL del 16.10.2008;
- ritenuto che le premesse fanno parte integrante del seguente accordo

Le parti

concordano di remunerare i dipendenti che abbiano svolto nel corso dell'anno 2010 ore di lavoro in eccedenza rispetto a quelle dell'orario normale di lavoro in forma debitamente autorizzata come indicato nelle premesse, con le seguenti modalità:

- fino ad un massimo di 100 ore annuo a tutti gli aventi diritto, nei limiti della capienza del fondo, fissato in euro 61.844,00;
- oltre le 100 ore in proporzione alle prestazioni orarie svolte nel limite del tetto massimo delle 250 ore annue purchè nei limiti della capienza del fondo sopra richiamato.

E' data la possibilità ai dipendenti, in alternativa alla liquidazione sotto forma di lavoro straordinario per l'anno 2010 secondo le modalità sopra esposte, di chiedere di accantonare le ore in eccedenza in una banca ore individuale e goderne sotto forma di ore di recupero nel corso del primo semestre 2011 secondo un calendario da concordare con il responsabile della Struttura alla quale il dipendente stesso appartiene.

I dipendenti verranno informati di tale possibilità tramite comunicazione ufficiale proveniente dall'Amministrazione.

La scelta tra liquidazione delle ore di lavoro straordinario ovvero recupero orario dovrà essere comunicata all'Amministrazione entro e non oltre il 31.01.2011 tramite comunicazione sottoscritta dal dipendente accompagnata da una dichiarazione del proprio responsabile di struttura che ne attesti la congruità con le esigenze della Struttura stessa, nonché la sussistenza dei requisiti normativi che hanno comportato il ricorso al lavoro straordinario, con particolare riferimento alla necessità di garantire il corretto svolgimento dei servizi e delle strutture.

Le comunicazioni che perverranno all'Amministrazione oltre il termine sopra fissato non saranno accolte ai fini della liquidazione.

La liquidazione di lavoro straordinario avverrà nel rispetto della capienza del fondo destinato al lavoro straordinario, pari ad euro 61.844,00, entro il 31.03.2011.

Letto, approvato e sottoscritto

\*\*\*\*\*

**PER L'AMMINISTRAZIONE:**

IL RETTORE

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_

**PER LE OO.SS.:**

F.L.C./C.G.I.L.

\_\_\_\_\_

C.I.S.L.

\_\_\_\_\_

U.I.L.

\_\_\_\_\_

C.O.N.F.S.A.L. – S.N.A.L.S.  
Università C.I.S.A.P.U.N.I.

---

C.I.S.A.L.

---

R.d.B. Pubblico Impiego

---

**PER LA RAPPRESENTANZA  
SINDACALE UNITARIA:**

---

**INTEGRAZIONE  
DELL'ACCORDO INERENTE ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO 2010**

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.12.2010, le Parti sottoscrivono la seguente clausola che costituisce parte integrante dell'Accordo inerente alla regolamentazione del lavoro straordinario 2010, sottoscritto in data 20.12.2010.

**Le Parti convengono che le ore di lavoro straordinario che risultassero non remunerabili per insufficienza del relativo Fondo fissato in euro 61.844,00 saranno comunque fruite dai dipendenti come corrispondenti ore di riposo compensativo.**

**PER L'AMMINISTRAZIONE:**

IL RETTORE \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO \_\_\_\_\_

**PER LE OO.SS.:**

F.L.C./C.G.I.L. \_\_\_\_\_

C.I.S.L. \_\_\_\_\_

U.I.L. \_\_\_\_\_

C.O.N.F.S.A.L. – S.N.A.L.S.  
Università C.I.S.A.P.U.N.I. \_\_\_\_\_

C.I.S.A.L. \_\_\_\_\_

R.d.B. Pubblico Impiego \_\_\_\_\_

**PER LA RAPPRESENTANZA  
SINDACALE UNITARIA:**

\_\_\_\_\_